

## CONTENZIOSO

---

### ***La prova contraria all'accertamento bancario va valutata***

di Angelo Ginex

In tema di **accertamento bancario** l'Amministrazione finanziaria non è gravata da ulteriori **oneri probatori** dal momento in cui il **contribuente** svolge le proprie **difese**, potendo anche limitarsi a contestarne la valenza, poiché è **rimessa al giudice tributario la valutazione del complessivo materiale probatorio sottopostogli** e la disamina ponderata dello stesso. È questo il principio di diritto sancito dalla [Corte di Cassazione con sentenza del 13 gennaio 2017, n. 711.](#)

Nel caso di specie, un **imprenditore** subiva un accertamento da **indagini finanziarie** ex [articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) relativo al periodo di imposta 2002, con cui l'Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione alcuni **versamenti** dallo stesso effettuati sul proprio **conto corrente bancario** ritenendoli "ricavi in nero" in quanto **non giustificati** in base alla documentazione prodotta. Il contribuente **impugnava** l'atto impositivo e, successivamente, la **sentenza di rigetto** della competente Commissione tributaria provinciale.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia **confermava la decisione del giudice di prime cure** che, tenuto conto dell'**annullamento parziale** da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'avviso di accertamento *de quo*, aveva ritenuto **legittima la ripresa a tassazione** di "voci di spesa" non giustificate.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso per cassazione**, eccependo la **omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della pronuncia di secondo grado** per avere la Commissione tributaria regionale della Lombardia omesso di illustrare le ragioni in base alle quali la **documentazione giustificativa** fornita era stata ritenuta **non sufficiente**. Lo stesso precisava altresì che la controversia non aveva riguardato "voci per spese", come erroneamente denominate in sentenza, ma alcuni **versamenti** confluiti sul **conto corrente bancario** oggetto di accertamento.

Sul punto, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto, ha evidenziato in modo laconico come la **statuizione dei giudici** di seconde cure sia stata effettivamente **assertiva** e non sia stato svolto **alcun argomento motivazionale** a sostegno della ritenuta **insufficienza probatoria** della documentazione giustificativa prodotta.

Al contrario, – osservano i Giudici di Piazza Cavour – **il giudice tributario è tenuto a valutare il complessivo materiale probatorio** giustificativo prodotto dal contribuente, in quanto **l'Amministrazione finanziaria non è gravata da ulteriori oneri probatori** dal momento in cui il contribuente svolge le proprie difese, potendo anche limitarsi a contestarne la valenza.

Ciò sulla base della considerazione per la quale l'**onere probatorio** gravante in capo all'Amministrazione finanziaria, che proceda ad un accertamento basato su **verifiche di conti correnti bancari** del contribuente, risulta **soddisfatto**, ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), **attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti**.

In tali ipotesi, quindi, si realizza un'**inversione dell'onere della prova a carico del contribuente**, il quale deve dimostrare, con una **prova non generica, ma analitica** per ogni versamento bancario, che gli **elementi** desumibili dalle movimentazioni bancarie **non sono riferibili ad operazioni imponibili** e sono **privi di rilevanza fiscale** (cfr., [Cass., sentenza 15857/2016](#); [Cass., sentenza 4829/2015](#)). Peraltro, **ciò vale anche in tema di IVA**, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie poste a carico del contribuente dall'[articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972](#) (cfr., [Cass., sentenza 21303/2013](#)).

In definitiva, la **prova contraria** all'accertamento da **indagini bancarie** offerta dal contribuente è **idonea a vincere la presunzione legale** relativa prevista in favore dell'Amministrazione finanziaria, ma, affinché ciò accada, **è necessario che il giudice tributario valuti la documentazione probatoria prodotta** al fine di constatarne l'idoneità a **dimostrare** con certezza l'assoluta **irrilevanza fiscale** delle risultanze dei **conti**.

Da ciò ne è derivata la **cassazione** della sentenza impugnata **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per un **nuovo esame** nei limiti dei motivi accolti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NEL  
PROCESSO TRIBUTARIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)